



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 139 del 30/09/2013 -
Determinazione nr. 2342 del 01/10/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento primario e da scolmatori di piena a servizio di parte del capoluogo e di parte della Borgata di Dominisia in comune di Clauzetto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone in Piazzetta del Portello 5, con nota prot. n. 341/U/2013 di data 27.06.2013 assunta al prot. n. 54467 del 02.07.2013 ha presentato l'istanza a nome dell'Amministratore Delegato pro-tempore per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 1825 del 27.07.2010;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni prot. n. 397/U/2013 di data 14.08.2013 assunte al protocollo n. 64490 del 19.08.2013;
- con la medesima nota di data 27.06.13 l'Amministratore Delegato pro tempore della Società HydroGEA S.p.A ha chiesto il cambio della titolarità dell'autorizzazione di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1825/10 in quanto gestore del servizio idrico integrato per il comune di Clauzetto;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti dall'Amministratore Delegato della Società:

- scheda di rilevamento di scarico acque reflue urbane, di data 14.08.2013;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie di cui all'art. 74 c. 1 lett. Dd) del D.Lgs. 152/06;
- attestazione, di data 24.06.2013 ai sensi dell'art. 103 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06;

sottoscritti anche dal professionista abilitato e di data 13.08.2013:

- Relazione relativa alle condizioni di deroga;
- Tav. U – schema fognatura – scolmatori – punti di scarico;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati di data 03.10.89 allegati all'autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 27.07.2010:

- tav. n. 1 - relazione tecnica e tav. n. 1a - relazione tecnica aggiuntiva;
- tav. n. 15 - lavori di completamento opere fognarie e costruzione impianti di depurazione “opere d'arte tipo”;
- estratto planimetrico “*Impianto trattamento primario a servizio capoluogo e borgata Dominisia*”

- nota, del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, prot. n. 2816 del 19.07.2010;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma dell'Amministratore Delegato pro tempore e di data 24.06.2013;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
 - scarico n. 1 su "Rio Dominisia" da impianto di trattamento a servizio della rete fognaria di parte del capoluogo e di parte della Borgata Dominisia;
 - scarico n. 2 su "Rio Dominisia" da scolmatore di piena posto a monte dell'impianto in loc. Dominisia;
 - scarico n. 3 su "Rio Maggiore" da scolmatore di piena a servizio della rete fognaria di cui sopra, posto in via della Cosa – incrocio con via Tonis;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato come indicato nella scheda di rilevamento è di 300 A.E. abitanti equivalenti;
- l'impianto è costituito da una griglia manuale posta all'ingresso e da una vasca Imhoff della potenzialità di 300 abitanti equivalenti;
- le acque reflue domestiche che confluiscono nelle reti fognarie sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale;
- nella planimetria dell'impianto (estratto planimetrico), in uscita dalla vasca Imhoff è evidenziato il pozzetto di campionamento;
- il recapito finale dello scarico n. 1 dall'impianto di depurazione è costituito dal corso d'acqua superficiale "Rio Dominisia" che ha portata nulla per più di 120 giorni all'anno. Il collegamento dell'attuale scarico dell'impianto di depurazione al primo corpo idrico superficiale utile (distante circa 450 metri) "*...comporterebbe un onere eccessivo da sostenere a fronte dei benefici ambientali conseguibili*", come indicato nella relazione di data 13.08.2013 allegata.

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore Delegato pro-tempore ha dichiarato che "*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*";

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 57644 del 12.07.2013, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informato anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Cluzetto;
- con successiva nota di "*Richiesta integrazioni*" prot. n. 60513 del 25.07.2013, a tutt'oggi priva di riscontro, ad ARPA è stato chiesto anche di esprimere un parere in merito ad eventuali limiti più restrittivi da rispettare agli scarichi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per il Rio Dominisia recettore degli scarichi medesimi, ai sensi del D.Lgs. 1528/06;

RICHIAMATO l'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare il primo periodo del comma 2, in base al quale "*l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico*";

RITENUTO pertanto necessario modificare la Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 27.07.2010, in considerazione del subentro nella gestione dell'impianto da parte della Società HydroGEA S.p.A. come indicato nell'istanza del 24.06.2013 di "*voltura e contestuale rinnovo...*" del provvedimento autorizzativo in essere;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone:

- nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;
- nella nota prot. n. 28-P del 02.01.13, assunta al prot. n. 1509 del 07.01.13, relativamente allo scarico in corpi recettori costituiti da alveo di torrente in secca per più di 120 giorni all'anno, sull'opportunità, in via cautelativa, di imporre allo scarico i limiti su suolo con il divieto di immissione delle sostanze pericolose previste dal D.Lgs. 152/06, ai fini della salvaguardia delle acque di falda;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione, con timbro di chimico iscritto all'albo, al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere controlli di norma almeno due volte alla settimana dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO, come indicato anche da ARPA nella nota prot. n. 28-P del 02.01.13, di applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; restano fermi il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato 5;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 120,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 3833 del 26.06.13;

RISCONTRATO che le spese da sostenersi € 120,00, riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A. è autorizzata, in persona dell'Amministratore Delegato Pro tempore, allo scarico di acque reflue urbane in comune di Clauzetto provenienti dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettati i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, salvo diversa disciplina regionale;
 - b) è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

- c) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- d) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro:
 - controlli dell'impianto di norma almeno due volte la settimana da parte di personale incaricato;
 - l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (grigliato, sabbie, olii...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- e) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, il punto di immissione nel corpo recettore e gli scarichi da scolmatori di piena;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;il campionamento deve potersi espletare con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06.
I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati gli autocontrolli, almeno con frequenza annuale dalla data di ricevimento del presente atto, sui parametri: COD, BOD e solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P) in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione;
I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno

prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

9. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 27.07.2010.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
a
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al comune di Clauzetto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 01/10/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 30/09/2013 23:30:45

IMPRONTA: 63DA7555418F922760AC0BD939ED0A5819219A5FD7730F6D5FD71CF9A046374B
19219A5FD7730F6D5FD71CF9A046374BD1BD99E569F8061C29876C646EF07554
D1BD99E569F8061C29876C646EF07554E40784BD6A3A8DAB4FAD59547193A8BD
E40784BD6A3A8DAB4FAD59547193A8BDB50BBFE36173E725E24637BBBCA49673